

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
564/2012/R/EEL**

**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 48/04, IN TEMA DI ULTERIORE
CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI
CAPACITÀ PRODUTTIVA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2005, n. 140/05;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 104/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2008, ARG/elt 105/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'obiettivo del decreto legislativo 379/03 consiste nel raggiungimento e nel mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva per far fronte all'aleatorietà della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
- l'articolo 5, del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino all'avvio del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

- in attuazione di quanto previsto all'articolo 5, del decreto legislativo 379/03, con l'Allegato A alla deliberazione 48/04 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra l'1 marzo e l'avvio del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo e che, a oggi, tale sistema definitivo non è ancora entrato in funzione;
- l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; e che, dopo lo svolgimento di un articolato processo di consultazione, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica con la deliberazione ARG/elt 98/11; e che quest'ultimo provvedimento è stato seguito dalla deliberazione 482/2012/R/eel, con la quale l'Autorità ha positivamente verificato lo schema di disciplina che Terna ha elaborato secondo i criteri e le condizioni sopra menzionati;
- nel regime transitorio, la remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono disponibile capacità produttiva è articolata in due parti; la prima è corrisposta a condizione che i medesimi soggetti adempiano all'impegno di rendere disponibile capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità; la seconda, che è eventuale, è definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguibili nei mercati all'ingrosso spot qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che si sarebbero ottenuti, a parità di produzione, nel regime amministrato;
- la principale finalità dell'ulteriore corrispettivo *ex art. 36*, dell'Allegato A alla deliberazione 48/04 consiste nel fornire un sostegno transitorio ai produttori che, a causa di prezzi di mercato particolarmente bassi, possano nel breve periodo evidenziare problemi di equilibrio economico-finanziario, con conseguenti ripercussioni di inadeguatezza della capacità produttiva nel medio-lungo periodo; a questa finalità è destinato il gettito G_s ;
- nella metodologia di determinazione dell'ulteriore corrispettivo prevista dalla disciplina vigente, le variabili che esprimono i ricavi effettivi ($RICE$ e, con riferimento al singolo operatore di mercato, $RICE_m$) sono, tra l'altro, funzione del massimo tra il prezzo medio ponderato dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia e una percentuale del prezzo di riferimento ($Prif$), rappresentativo del regime amministrato;
- la presenza del parametro $Prif$ nell'algoritmo di determinazione delle variabili $RICE$ e $RICE_m$, impedendo alle stesse di riflettere anche le condizioni di mercato contraddistinte da prezzi particolarmente contenuti rispetto al prezzo di riferimento, può implicare che l'importo complessivamente erogato non rifletta una remunerazione commisurata all'effettiva esigenza di adeguatezza del sistema di generazione elettrica;
- il 2010 costituisce il primo anno in cui, pur essendosi verificate le condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36, dell'Allegato A alla deliberazione 48/04 (di seguito anche: S_m) - dato che il ricavo di riferimento $RICR$ è risultato superiore al ricavo effettivo $RICE$ -, si è registrata una notevole differenza positiva tra il gettito destinato all'ulteriore remunerazione della disponibilità di

capacità produttiva e i costi a tal fine sostenuti da Terna nel medesimo periodo per il corrispettivo Sm .

RITENUTO OPPORTUNO:

- nella definizione delle variabili $RICE$ e $RICE_m$, adottare un puro criterio di mercato per la valorizzazione delle quantità di energia elettrica, applicando esclusivamente il prezzo medio ponderato dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia;
- in via di autotutela, applicare la modifica descritta al precedente alinea a decorrere dall'anno 2010 incluso, al fine di commisurare la remunerazione all'effettiva esigenza di adeguatezza del sistema di generazione elettrica;
- fare comunque salvi gli importi dell'ulteriore corrispettivo sinora riconosciuti in base alla disciplina vigente, che riguardano gli anni 2010 e 2011;
- che gli importi del residuo del gettito G_s relativi agli anni 2010 e 2011 rappresentino il limite superiore degli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento con riferimento ai rispettivi anni

DELIBERA

1. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 35.13, il testo della lettera c) è sostituito con il testo seguente:
“c) la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro GS nell'anno 2010 e l'importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 36.5.12 relativi all'anno 2010, è da destinare integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 36.5.1 per l'anno 2012”;
 - il testo del comma 36.4.2 è sostituito dal testo seguente: “
36.4.2 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE$, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h (P_{eff_h} * q_h)$$

dove:

- P_{eff_h} è la media dei prezzi zonalì dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nell'ora h , ponderata, con riferimento alle diverse zone, con l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta in tale ora in ciascuna zona del medesimo mercato, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- h e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.”;
- il testo del comma 36.4.3 è sostituito dal testo seguente: “
36.4.3 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE_m$, espresso in euro e relativo all'operatore di mercato m , è pari a:

$$RICE_m = \sum_h \left\{ Peff_{h,m} + \left(P_{cv} * O_{cv} * \frac{\sum_h q_{h,m,e}}{\sum_h q_{h,m}} \right) * q_h \right\}$$

dove:

- $Peff_{h,m}$ è la media dei prezzi zonali dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nell'ora h , ponderata, con riferimento alle diverse zone, con la potenza efficiente netta delle unità di produzione ammesse alla remunerazione nella disponibilità dell'operatore di mercato m in ciascuna zona nell'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare;
- P_{cv} è il valore dei certificati per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, calcolato secondo la metodologia di cui al comma 64.21 dell'articolo 64 della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, applicando la suddetta metodologia all'anno solare considerato;
- O_{cv} è la quota d'obbligo, espressa in termini percentuali, applicata alla produzione di energia elettrica soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nell'anno solare considerato;
- $q_{h,m,e}$ è, con riferimento all'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare considerato, l'energia elettrica che, oltre a essere prodotta dalle unità di produzione ammesse alla remunerazione e nella disponibilità dell'operatore di mercato m , non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- $q_{h,m}$ è, con riferimento all'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare considerato, l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione ammesse alla remunerazione e nella disponibilità dell'operatore di mercato m ;
- h e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.”;
- al comma 35.5.1, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso” sono sostituite con le seguenti parole:
“Salvo quanto previsto al comma 36.5.12, per gli anni dal 2010 al 2012 incluso”;
- dopo il comma 35.5.4, sono aggiunti i seguenti commi: “
36.5.5 Per gli anni 2010 e 2011, il ricavo di riferimento $RICRF$, espresso in euro, è pari a:

$$RICRF = \min \left[\sum_h (Prif_h * q_h); Gs + RICEF \right]$$

dove:

- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2;
- Gs è il gettito di cui al comma 36.3.3;
- $RICEF$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.5.6.

36.5.6 Per gli anni 2010 e 2011, il ricavo effettivo $RICEF$, espresso in euro, è pari a:

$$RICEF = \sum_h [\max(Peff_h; Prif_h * 0,8) * q_h]$$

dove:

- $Peff_h$ è la variabile definita al comma 36.4.2;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.

36.5.7 Per gli anni 2010 e 2011, il ricavo effettivo $RICEF_m$, espresso in euro e relativo all'operatore di mercato m , è pari a:

$$RICEF_m = \sum_h \left\{ \max(Peff_{h,m}; Prif_h * 0,8) + \left(P_{cv} * O_{cv} * \frac{\sum_h q_{h,m,e}}{\sum_h q_{h,m}} \right) \right\} * q_h$$

dove:

- $Peff_{h,m}$, P_{cv} , O_{cv} , $q_{h,m,e}$ e $q_{h,m}$ sono le variabili definite al comma 36.4.3;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.

36.5.8 Per gli anni 2010 e 2011, il corrispettivo Sfm , espresso in euro e riferito a ciascun operatore di mercato m che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, è pari a:

$$Sfm = 10^6 * MW_m * yf_m * zf^{\frac{1}{yf_m}}$$

dove:

- MW_m è il parametro definito al comma 36.5.1;
- yf_m è il parametro definito al comma 36.5.9;
- zf è il parametro definito al comma 36.5.10.

36.5.9 Il parametro yf_m di cui al comma 36.5.8 e relativo all'operatore m è pari a:

$$yf_m = \begin{cases} 0 & \text{se } RICRF - RICEF_m \leq 0 \\ \frac{RICRF - RICEF_m}{10^6 * \sum_m MW_m} & \text{se } RICRF - RICEF_m > 0 \end{cases}$$

dove:

- $RICRF$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.5.5;
- $RICEF_m$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.5.7;

- MW_m è il parametro definito al comma 36.5.1.
- 36.5.10 Il parametro z_f di cui al comma 36.5.8 è pari al minor valore tra 1 (uno) e il valore tale per cui:

$$10^6 * \sum_m \left(MW_m * yf_m * z_f^{\frac{1}{yf_m}} \right) = RICRF - RICEF$$

dove:

- $RICRF$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.5.5;
 - $RICEF$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.5.6;
 - MW_m è il parametro definito al comma 36.5.1;
 - yf_m è il parametro definito al comma 36.5.9.
- 36.5.11 Per gli anni 2010 e 2011, se la differenza tra il ricavo di riferimento $RICRF$ di cui al comma 36.5.5 e il ricavo effettivo $RICEF$ di cui al comma 36.5.6 è non negativa, il corrispettivo Scm , espresso in euro e riconosciuto in luogo del corrispettivo Sm di cui al comma 36.5.1 a ciascun operatore di mercato m che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, è pari a:

$$Scm = \begin{cases} Sfm & \text{se } Sfm \geq Sm \\ Sm * \min \left(1; \frac{Gs - \sum_{m,j} Sfm_j}{\sum_{m,w} Sm_w} \right) & \text{se } Sfm < Sm \end{cases}$$

dove:

- Sfm è il corrispettivo di cui al comma 36.5.8;
 - Sm è il corrispettivo di cui al comma 36.5.1;
 - Gs è il gettito di cui al comma 36.3.3;
 - j è un indice che rappresenta ciascun operatore di mercato m per cui vale la disuguaglianza $Sfm \geq Sm$;
 - w è un indice che rappresenta ciascun operatore di mercato m per cui vale la disuguaglianza $Sfm < Sm$.”;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna;
 3. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dal presente provvedimento.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni